

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 38/2012.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 13 aprile 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale l'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese (E.A.A.P.) è stato sottoposto al controllo della Corte;

visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 41 (*Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 1999 n. 117) con il quale l'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese è stato trasformato in società per azioni, a norma dell'articolo 11 comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1977, n. 59;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2009 e 2010, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, trasmesse alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Cinthia Pinotti, e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente degli esercizi 2009 e 2010;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa agli esercizi 2009-2010 emerge che:

1) l'AQP S.p.A. si è trovata ad operare nel biennio 2009-2010 e nel corso del 2011 in un contesto normativo di riferimento in continua evoluzione. Sin dal 2010 La Regione Puglia azionista di maggioranza (dal 24/6/2011 unico) dell'AQP S.p.A. ha anticipato con

le modifiche dello statuto societario (in data 3 novembre 2010) il processo di pubblicizzazione della società completato dalla legge regionale del 14 giugno 2011 di trasformazione dell'AQP S.p.A. in azienda pubblica, legge alcuni articoli della quale sono stati peraltro dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 62 del 2012. Conseguentemente le modifiche apportate allo statuto dell'AQP S.p.A. risultano ora in aperto contrasto con la legge statale n. 448 del 2011;

2) i bilanci d'esercizio di AQP S.p.A. 2009 e 2010 si chiudono con un utile di esercizio di 10,3 milioni di euro nel 2009 e di 33,4 milioni di euro nel 2010 grazie soprattutto all'incremento del fatturato e degli introiti da tariffa e per quel che riguarda il 2010 anche per effetto dell'ingresso straordinario di 8,5 milioni di euro in seguito alla definizione dell'accordo con la Basilicata;

3) i bilanci consolidati di gruppo registrano nel 2009 un utile d'esercizio di 12,7 milioni di euro e nel 2010 di 36,94 milioni di euro;

4) il patrimonio netto di AQP S.p.A. è di euro 174,2 milioni nel 2009 e di euro 207,6 milioni di euro nel 2010;

5) le disponibilità liquide diminuiscono progressivamente passando da 187,6 milioni del 2008 a 128,5 milioni di euro del 2009 ed a 86,2 milioni di euro del 2010;

6) l'indice di copertura delle attività mostra una forte dipendenza dalle fonti esterne di finanziamento;

7) il totale dei debiti di AQP S.p.A. dal 2008 ad oggi risulta relativamente stabile passando da 876,4 milioni di euro del 2008 a 886,4 milioni di euro del 2010 e di 873,5 milioni di euro del 2008 a 877,4 milioni di euro del 2010 (bilancio consolidato);

8) malgrado i positivi risultati conseguiti negli esercizi 2009-2010, l'aspettativa di continuità degli stessi, come risulta dall'ultimo piano industriale approvato, appare condizionata dalla presumibile crescita dell'indebitamento netto stante l'ingente mole di investimenti ancora da realizzare;

9) perplessità determina la deliberazione dell'azionista Regione Puglia del 27 giugno 2011 di dar luogo alla distribuzione straordinaria *una tantum* di dividendi per complessivi 12.250.000 euro a valere sulle riserve straordinarie di utili ante 2010;

10) relativamente alla transazione del 2009 per la ristrutturazione dei contratti derivati stipulati da AQP S.p.A. nel 2004 che hanno rimodulato il rischio del *Sinking fund*, non condivisibile appare la rinuncia da parte della società AQP S.p.A. alle azioni (comprese quelle sociali) di responsabilità verso gli amministratori che hanno stipulato i contratti derivati e verso gli attuali amministratori, nonché

sull'erogazione a favore dell'amministratore unico di un incentivo straordinario collegato all'attività svolta per favorire la transazione;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci di esercizio – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci per gli esercizi 2009 e 2010 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso per i detti esercizi.

ESTENSORE
Cinthia Pinotti

PRESIDENTE
Luigi Giampaolino

Depositata in Segreteria l'8 maggio 2012.

IL DIRIGENTE

(*Dott.ssa Luciana Troccoli*)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE
S.p.A. PER GLI ESERCIZI DAL 2009 AL 2010

S O M M A R I O

| | | |
|---|------|----|
| <i>Premessa</i> | Pag. | 15 |
| <i>1. Il quadro normativo e programmatico di riferimento</i> . | » | 16 |
| 1.1 La disciplina normativa e statutaria | » | 16 |
| 1.2 Evoluzione normativa successiva all'approvazione del nuovo Statuto del 3 novembre 2010. Approva- zione della Legge Regionale n. 11 del 2011 e declaratoria di incostituzionalità di alcuni articoli della legge ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 21 marzo 2012 | » | 20 |
| 1.3 Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 21 marzo 2012 sull'attuale statuto dell'AQP S.p.A. | » | 23 |
| 1.4 L'assetto statutario | » | 24 |
| <i>2. Gli organi</i> | » | 26 |
| 2.1 L'assemblea dei soci | » | 26 |
| 2.2 L'amministrazione unico | » | 27 |
| 2.3 Il collegio sindacale | » | 29 |
| 2.4 La società di revisione | » | 29 |
| 2.5 I compensi degli organi statutari | » | 30 |
| <i>3. L'organizzazione e il personale</i> | » | 32 |
| 3.1 L'organizzazione: risorse umane, formazione e co- sti del personale | » | 32 |
| 3.2 Incarichi di studio e consulenze | » | 35 |
| 3.2.1 Polizze assicurative | » | 36 |
| 3.3 I controlli di gestione | » | 38 |
| 3.3.1 <i>Internal auditing</i> e organismo di vigilanza . | » | 38 |

| | | |
|--|-------------|----|
| 4. <i>L'attività istituzionale</i> | <i>Pag.</i> | 41 |
| 4.1 Il servizio idrico | » | 41 |
| 4.2 Gli investimenti | » | 42 |
| 4.2.1 La tariffa e i rapporti con l'AATO | » | 43 |
| 4.3 I lodi arbitrali | » | 44 |
| 4.3.1 Il contenzioso | » | 44 |
| 4.4 Operazioni di particolare rilievo | » | 46 |
| 5. <i>I risultati della gestione</i> | » | 50 |
| 5.1 Considerazioni preliminari | » | 50 |
| 5.2 I bilanci di Acquedotto Pugliese S.p.A. | » | 50 |
| 5.2.1 I risultati economici | » | 50 |
| 5.2.2 Il conto economico riclassificato | » | 53 |
| 5.3 I risultati finanziari e patrimoniali | » | 56 |
| 5.3.1 Il conto patrimoniale | » | 56 |
| A) Attività | » | 57 |
| B) Passività | » | 61 |
| 5.3.2 La riclassificazione dello stato patrimoniale: le fonti e gli impieghi | » | 66 |
| 5.4 Andamento dei principali indici | » | 68 |
| 5.4.1 Indici di liquidità | » | 69 |
| 5.4.2 Indici di solidità (o di dipendenza finanziaria) | » | 71 |
| 5.4.3 Indici di redditività | » | 72 |
| 5.4.4 Indici di produttività (o di efficienza) | » | 73 |
| 5.5 La gestione della liquidità | » | 74 |
| 5.5.1 I mutui | » | 75 |
| 5.5.2 I contratti di finanza derivata | » | 76 |
| 6. <i>I bilanci consolidati</i> | » | 78 |
| 6.1 I rapporti con imprese controllate | » | 87 |
| 7. <i>Considerazioni conclusive</i> | » | 88 |

PREMESSA

La gestione finanziaria dell'Acquedotto Pugliese ha formato oggetto di referto della Corte dei conti fino all'esercizio 2008.¹

La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Con la presente relazione si riferisce al Parlamento, in base all'art. 7 della stessa legge n. 259, sulla gestione finanziaria relativa agli esercizi 2009-2010 e sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino alla data corrente.

¹ Camera dei Deputati Legislatura 16, Documento XV, n. 234 (det. 71/2010).

1. IL QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

1.1 La disciplina normativa e statutaria

Con decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 141 dal titolo "*Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59*", l'ente autonomo acquedotto pugliese è stato trasformato in Società per azioni. Le azioni della società sono state attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, titolare del potere di esercitare diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'art. 2 della stessa legge ha affidato alla società, sino al 31 dicembre 2018, tutte le attività già attribuite all'ente dalla normativa che lo riguardava ed in particolare la gestione del ciclo integrato dell'acqua e, nello specifico, la captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

Con la legge n. 448 del 2001, (legge finanziaria per il 2002) l'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, è stato sostituito dal seguente: *art. 4. – (Attribuzione delle azioni alle regioni). – 1. Compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, le azioni inizialmente attribuite ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3 sono definitivamente trasferite senza oneri, entro il 31 gennaio 2002, alle regioni Puglia e Basilicata, con una ripartizione in ragione del numero dei rispettivi abitanti. Le regioni avviano la dismissione delle rispettive partecipazioni azionarie entro i successivi sei mesi, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria in materia.*

Nel mese di gennaio 2002 il Ministero dell'Economia ha assegnato alle Regioni Puglia e Basilicata l'intero capitale della società in base alla popolazione residente: circa l'87% alla Puglia e il 13% alla Basilicata ed il 30 settembre 2002 è stata sottoscritta ai sensi della legge n. 36/94 (c.d. legge Galli) la convenzione con la quale è stata affidata all'AQP S.p.A. la gestione del servizio idrico integrato, (S.I.I.) per la Puglia fino al 31 dicembre 2018.

Lo statuto della società già approvato dall'assemblea in data 11 dicembre 2001, è stato poi successivamente modificato nel 2007 (artt. 4, 26 e 28) e poi nell'agosto 2008 (art. 4) per ampliare l'oggetto sociale e consentire alla società di svolgere l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti.